

OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE AC 632 E AC 2328 IN TEMA DI MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL D.LGS. 196/2003 IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE O PROSCIoglIMENTO

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l'opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di proposte di legge AC 632 e AC 2328 di cui al D. LGS 196/2003, al fine di dare il proprio concreto contributo in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, formula le seguenti osservazioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 2328

I. L'ART. 1, COMMA 1 della proposta di legge AC 2328 prevede, in via generale, un diritto alla buona fama e alla riservatezza della persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione.

Il fondamento giuridico del **diritto alla riservatezza** è stato rinvenuto all'interno della Costituzione, in quanto *“il diritto alla riservatezza va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona”*, e *“consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali ... non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti”* (Cass. Civ., n. 2129 del 1975).

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è affermato che affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere alcune condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca, vale a dire la pertinenza; le correttezza dell'esposizione e cioè la continenza (Cass. Civ., n. 2066 del 2002).

Si è però precisato che l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento (Cass. Civ., n. 4477 2021).

Si deve dunque procedere ad un contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla privacy e all'identità personale, diritti aventi entrambi non solo copertura costituzionale, ma anche riconosciuti dalle Carte sovranazionali (artt. 2 e 21 Cost., 8 e 10 CEDU, 8, 10 e 11 Carta di Nizza).

In questa dicotomia si inserisce il **diritto all'oblio**, costituente **una delle forme che può assumere il diritto alla riservatezza**, pensato e definito dalla giurisprudenza come il **diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di notizia pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità** (Cass. Civ., n. 19681 del 2019).

Nel catalogo "aperto" dei diritti fondamentali della persona, si sono dunque inseriti, nel tempo, anche il diritto alla riservatezza e il diritto all'oblio, da cui discende il diritto dell'individuo a che le vicende della sua vita privata vengano dimenticate quando non sono più di pubblico interesse.

In tale sistema si inserisce l'**ART. 1, COMMA 2**, della proposta, che prevede, in capo al soggetto destinatario di una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, un generale **diritto alla non visibilità**, entro 12 mesi dalla pronuncia dei predetti provvedimenti, ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa inerenti alla sua pregressa condizione giuridica di imputato o indagato, nonché ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.

2

Alla stregua di tali premesse, può brevemente osservarsi come l'intervento proposto possa attribuire effettività ed esaltare i diritti alla riservatezza e all'oblio, ponendosi l'obiettivo di concretamente incidere sui motori di ricerca e sulla rete internet, che rendono possibile la diffusione incontrollabile e potenzialmente eterna di informazioni pesantemente incidenti sulla sfera personale dei destinatari.

Al contempo, certamente occorrerà apprestare strumenti concreti che possano efficacemente attuare il diritto di nuova introduzione, pure coordinati con gli istituti e rimedi attualmente esistenti.

II. L'ART. 2 della proposta AC 2328 – riprendendo sul punto la proposta AC 632 – introduce il nuovo art. 144 *ter* all'interno del Codice della privacy, prevedendo la **pubblicazione**, sui mezzi di comunicazione, **delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento, su richiesta dell'interessato**.

Nello specifico, si stabilisce che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online*) che abbia fornito notizie inerenti all'avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti del medesimo

procedimento, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alle predette notizie.

Qualora il direttore o il responsabile non dovesse adempiere al predetto obbligo di pubblicazione, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la privacy il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'art. 144 del Codice della Privacy.

Nel caso di mancato adempimento, il Garante della Privacy diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dall'art. 83, par. 4 e 5, Regolamento UE 2016/679.

L'intervento proposto deve certamente essere accolto con favore, nella misura in cui appare in un certo senso riequilibrare la "posizione pubblica" del soggetto nei cui confronti è stata respinta l'originaria accusa.

Al contempo, serie perplessità devono esprimersi in ordine alle espressioni "*imputato assolto*" e "*indagato prosciolto*" di cui all'art. 2 della proposta AC2328.

Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).

La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.

Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l'accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce "meramente processuali". Ciò si verifica quando l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).

La sentenza di proscioglimento inoltre, indica, nel diritto processuale penale italiano, la sentenza resa nei confronti dell'imputato all'esito del dibattimento; in casi particolari, può essere emessa immediatamente prima del dibattimento (cosiddetta sentenza anticipata di proscioglimento; art. 469 c.p.p.). In ogni caso, detta pronuncia non è emessa nei confronti dell'indagato, nei cui confronti può essere emesso decreto di archiviazione.

Ciò, al di là della inesattezza di carattere tecnico, ingenera serie difficoltà interpretative, non comprendendosi effettivamente se:

- il soggetto che può richiedere la diffusione del provvedimento favorevole sia il solo imputato o anche l'indagato;
- i provvedimenti pubblicabili siano *a)* le sole sentenze di assoluzione (art. 530 c.p.p.), *b)* pure le altre sentenze di proscioglimento (artt. 529 e 531 c.p.p.), all'interno delle quali sono ricomprese, *c)* pure i provvedimenti di archiviazione.

Pertanto, se favore può esprimersi per la *ratio* dell'intervento, perplessità devono riservarsi alla formulazione della norma.

Se l'intenzione dei proponenti dell'introduzione del nuovo art. 144 ter è quella di includere anche la figura degli "indagati destinatari di provvedimento di archiviazione" ciò andrebbe indicato in modo espresso in luogo dell'espressione "indagato prosciolto".

Se, viceversa, l'intenzione è quella di garantire (ai sensi dell'art. 1 della proposta AC2328) all'indagato destinatario di provvedimento di archiviazione solo il diritto alla eliminazione dai motori di ricerca dei contenuti riferiti alla pregressa condizione processuale, ma non anche l'ulteriore diritto (previsto dall'art. 2 della proposta AC2328) di imporre un comportamento attivo volto alla pubblicazione dell'aggiornamento circa l'intervenuta archiviazione, allora nell'art. 2 dovrebbe escludersi tout court il riferimento al termine "indagato" limitandosi al termine "imputato prosciolto con sentenza irrevocabile" (l'espressione proscioglimento infatti è comprensiva anche delle sentenze di assoluzione e di non luogo a procedere).

La eventuale differenza di trattamento tra l'indagato destinatario di provvedimento di archiviazione e l'imputato prosciolto in via irrevocabile - laddove entrambi avrebbero diritto all'oblio tramite eliminazione dei contenuti online, mentre solo il secondo anche al "riscatto pubblico" tramite pubblicità della notizia sul proscioglimento - sarebbe coerente con la diversa natura del decreto di archiviazione, non venendo in considerazione in tale seconda ipotesi alcun provvedimento irrevocabile in mancanza di una pronuncia di merito.

Sotto un differente profilo, deve esprimersi apprezzamento in ordine alla previsione di un apposito rimedio, esperibile in ipotesi di inadempimento, e di una sanzione, applicabile dal Garante della Privacy in ipotesi di successiva inottemperanza.

Il rinvio da parte del comma 3 dell'art. 2 della proposta di legge AC 2328 sia al paragrafo 4 che al paragrafo 5 dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sembra però, destare qualche perplessità in relazione all'individuazione del regime sanzionatorio applicabile in caso di inottemperanza alla diffida da parte del Garante.

I sopra citati paragrafi, infatti, prevedono distinti regimi sanzionatori per le fattispecie (rispettivamente sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore e sanzioni

amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore) individuate nelle stesse sopra citate disposizioni.

La costruzione del dettato normativo nei termini esposti dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non consente quindi, di individuare quale regime sanzionatorio (se quello previsto nel paragrafo 4 o quello previsto nel paragrafo 5) applicare alla nuova fattispecie introdotta, alla luce dell'autonomia della stessa non identificabile nella casistica elencata nelle sopra citate norme.

Sembrerebbe necessario, pertanto, che il legislatore operi una valutazione dell'entità del nuovo illecito introdotto con la proposta di legge al fine di poter, per l'effetto, optare, per analogia, per uno solo tra i regimi sanzionatori previsti tra i paragrafi 4 e 5 dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

In alternativa potrebbe rivelarsi finanche più opportuno che la proposta di legge contenga anche la previsione espressa della sanzione applicabile all'inadempimento alla nuova fattispecie introdotta, corrispondente all'inottemperanza da parte del fornitore del servizio alla diffida del Garante, posto che l'art 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte in relazione alle violazioni del regolamento stesso.

Qualche ulteriore perplessità pare potersi riservare al limitato termine riservato al Garante della Privacy per decidere sulla segnalazione, palesandosi per il resto la necessità di concretamente attuare l'intervento proposto mediante normativa secondaria che renda agevole il complessivo procedimento.

PROPOSTA DI LEGGE N. 632

Si ribadiscono le medesime considerazioni e perplessità già espresse per la proposta di legge 2328 in ordine all'utilizzo delle espressioni "*imputato assolto*" e "*indagato prosciolto*", cui si rinvia.

Nella presente proposta sembra però, mancare una disciplina specifica del regime sanzionatorio rilevato che la formulazione del secondo comma dell'art. 144 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che la proposta di legge si prefigge di introdurre, prevede soltanto per l'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, la possibilità di rivolgere una

segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.

L'articolo 144 Codice della privacy a sua volta rinvia all'art 58 del Regolamento il quale disciplina i poteri dell'Autorità di Controllo ma non il valore delle sanzioni amministrative adottabili dalla stessa.

Fiduciosi che tali osservazioni verranno condivise e auspicando diventino spunti di riflessione per un lavoro che assicuri il perseguimento degli obiettivi della Legislatura in corso, si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Si ringrazia per la considerazione che questa On.le Commissione e i Signori Deputati riterranno di riservare alle osservazioni rassegnate, e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

17/11/2025

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Il Presidente

Luigi Bartolomeo Terzo

6